



COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE DEI TITOLI:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. SICUREZZA URBANA
3. AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO
4. AMBIENTE
5. EDIFICI
6. NEGOZI
7. SISTEMA SANZIONATORIO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

3. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

ART. 2 – DEFINIZIONI

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, o che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia dello Stato.

ART. 5 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14/06/2018 e potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con eventuale futura deliberazione.

TITOLO 2

SICUREZZA URBANA

ART. 6 - DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO.

1. E' vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. E' vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
4. I competenti Servizi Economico-Finanziari del Comune, in fase di programmazione annuale e pluriennale del bilancio preventivo, potranno determinare l'individuazione di autonoma e specifica risorsa nella quale confluiranno le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del presente articolo. Tali nuove risorse, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni finanziarie pubbliche in vigore, potranno essere destinate al finanziamento di progetti ed interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della tossicodipendenza.
5. Il Servizio di Polizia Locale provvede alla redazione annuale di reports riepilogativi contenenti i dati statistici relativi alla violazione dell'art. 187 C.d.S. (guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti), l'età dei trasgressori, la tipologia delle sostanze consumate, le fasce orarie ed i giorni della settimana nei quali sono avvenuti gli illeciti. I reports potranno essere trasmessi, per opportuna conoscenza ed informazione, alla Prefettura di Padova ed all'ULSS N° 6 "*Euganea Estense*".
6. Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p.

ART. 7 - DIVIETO DI VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18.

1. E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p.

ART. 8 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Premesso che le effettive condizioni di indigenza, rilevate dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, verranno segnalate all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali, l'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
2. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
3. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
4. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 9 - MESTIERI AMBULANTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri ambulanti, come definiti ed esemplificato all'art.2 comma 1 lett. d) del presente Regolamento sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 10 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.

2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e la presenza di chi effettua il campeggio, per il numero delle persone o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose. Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

ART. 11 - DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO

1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.

2. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.

ART. 12 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

1. Nei luoghi pubblici è vietato:

- a) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- c) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
- d) sputare;
- e) bestemmiare.

ART. 13 - PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. Sono particolarmente tutelata le fasce orarie:

- giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00
- giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00

3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

4. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.

5. gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico. La durata dell'allarme non può essere superiore a cinque minuti.

ART. 14 - RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni, mestieri rumorosi o attività anche di carattere privato che provochino rumori, strepiti o vibrazioni con l'uso, a titolo esemplificativo, di macchine, apparecchi, strumenti, compressori, macchine per tessitura, trapani, macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori, aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi, sono consentiti nel territorio comunale:

- nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- di sabato e nei giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

2. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.

ART. 15 – TENUTA DEGLI ANIMALI

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
- h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria.

In ogni caso non è consentita per i cani.

3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi. Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

6. E' vietato addestrare animali per combattimenti.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 17/07/2004).

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

10. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

11. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

13. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciare vagare cani, animali bovini, ovini, suini, equini, ecc. né animali da cortile.

14. E' consentito tenere un numero massimo di 10 animali da cortile nei centri abitati a condizione che si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza di almeno 10 metri da altre abitazioni e che venga tenuta una costante ed accurata pulizia.

15. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali. In particolare le recinzioni dei cortili ove sono custoditi animali di indole feroce devono essere costruite in modo da non poter essere valicate e tali da non consentire che gli animali possano sporgersi, anche attraverso le eventuali inferriate o fori, verso l'esterno ed in particolare verso la pubblica via. Ove questo non sia possibile per impedimenti dovuti da norme del regolamento edilizio, gli animali dovranno essere custoditi all'interno di solidi recinti, occorrendo chiusi anche nella parte superiore, costruiti all'interno della proprietà privata, ad adeguata distanza dalle recinzioni.

16. I titolari delle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di sostanze alimentari potranno vietare l'accesso dei cani e degli altri animali domestici nei loro esercizi qualora lo ritengano necessario per la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali.

Il divieto non può essere applicato ai cani guida al servizio degli ipovedenti.

Il divieto deve essere reso noto mediante apposito cartello esposto all'ingresso degli esercizi.

17. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Nel caso in cui abbaino devono essere ricoverati in un luogo insonorizzato almeno dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

18. Il detentore potrà essere diffidato ad adottare tempestivamente le misure idonee ad evitare il disturbo, anche custodendo l'animale in un luogo adatto ad evitare il propagarsi all'esterno del rumore.

19. i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

20. i cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

21. i cani vaganti catturati, regolarmente micro-cippati o tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

22. E' inoltre vietato:

- a. impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- b. aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque altro modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
- c. tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o di mordere i viandanti;
- d. far vagare cani non muniti di museruola (Solo i cani da caccia accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

23. Non si possono detenere cani in numero superiore a cinque. E' consentita la deroga nel caso di cucciolata solo fino allo svezzamento dei cuccioli. La detenzione di un numero superiore a cinque cani sarà considerata allevamento ed assoggettata alla specifica disciplina.

24. In nessun caso potranno essere tenuti cani che non abbiano a disposizione almeno 20 mq.

ART. 16 - DIVIETO DEL “WRITING” E DELLA “SPRAY ART”

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

2. Alla violazione del presente articolo consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, che, se svolto correttamente secondo le prescrizioni dell'amministrazione, può dare luogo ad una riduzione della sanzione pecuniaria

ART. 17 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:

- a) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- b) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- c) Entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
- d) Entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
- e) Arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
- f) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- g) Lavare i veicoli;
- h) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- i) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- j) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- k) Calpestare aiuole e giardini pubblici;
- l) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
- m) Bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- n) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- o) Gettare sul suolo pubblico chewing gum, cicche di sigarette e qualsiasi altro rifiuto;
- p) Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico e privato;
- q) Conferire i rifiuti in modo indifferenziato;
- r) Conferire rifiuti da parte di soggetti non registrati nell'elenco comunale degli utenti del servizio di raccolta rifiuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 18 - PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA IN GENERE

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di

servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

2. E' fatto obbligo ai laureati entro 7 giorni dall'evento di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.

3. E' fatto obbligo agli sposi entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento.

4. E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della Chiesa o del piazzale del Municipio e delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.

5. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

ART. 19- LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA

1. E' fatto divieto in luogo pubblico di:

a) lanciare sassi o altri oggetti;

b) utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone.

2. I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrati dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art.13 co.2 e art. 20 co. 3 della Legge 689/81;

ART. 20 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

2. L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 21 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO.

1. Ferme restando le misure che gli istituti scolastici adotteranno per prevenire e combattere il fenomeno del bullismo, è vietato, in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

7. In sede di decisione dell' eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore dimostreranno di avere avviato il minore, in collaborazione con le istituzioni a ciò preposte, a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

ART. 22 – PUBBLICI ESERCIZI. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...)

contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

3. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 23 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL'ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE.

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 24 - RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI

1. Fermo restano l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dal DPCM 14.11.1997, i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

2. E' vietato l'uso di amplificatori sul suolo pubblico,

3. Le attività di trattenimento da svolgersi all'esterno dei pubblici esercizi sono subordinate a specifica autorizzazione comunale, e la musica prodotta in tali occasioni deve cessare a partire dalle ore 24.00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi e a partire dalle ore 23.30 negli altri giorni.

Anche la musica prodotta all'interno dei locali deve cessare a partire dalle ore 24.00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi e a partire dalle ore 23.30 negli altri giorni.

ART.25 – PULIZIA DELLA AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLA AREE ANTISTANTI GLI ESERCIZI PUBBLICI.

1. E' proibito ai gestore di pubblici esercizi che occupino area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, lasciar cadere o gettare o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti gli esercizi deve essere eseguita senza recare molestia od intralcio ai passanti o disturbo per la quiete pubblica.

4. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

5. Al massimo entro trenta minuti dopo la chiusura del locale, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, giusta autorizzazione, sono collocate all'esterno dei locali - gravino esse su aree pubbliche o private- devono essere rimosse e sistemate in depositi privati e chiusi, se non diversamente concordato con l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione;

6. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai propri clienti.

TITOLO 3

AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO

ART. 26 - CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE

1. Al fine di contrastare la frequentazione dei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi esclusivamente nella fasce orarie indicate dalla segnaletica informativa installata sul luogo.
2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

ART. 27 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 14 anni.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 28 - QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE E DEI PARCHI.

1. All'interno delle aree verdi attrezzate e dei parchi è vietato:
 - a) disturbare e produrre rumori molesti, schiamazzi e grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 23.00 alle 08.00 e dalle 12.30 alle 15.30;
 - b) fumare all'interno dei parchi giochi;
 - c) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli appositi servizi;
 - d) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - e) danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
 - f) cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
 - g) attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;
 - h) praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra;
 - i) accedere con biciclette ed altri velocipedi, salvo per depositarli nelle apposite rastrelliere; e salvo che si tratti di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ai sette anni;
 - j) accedere con mezzi a motore, esclusi quelli utilizzati per le manutenzioni o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni od eventi.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 29 - DISCIPLINA DELL' ACCESSO AI CANI NELLE AREE PUBBLICHE

1. Nelle aree pubbliche in generale ed in quelle verdi attrezzate e nei parchi-gioco in particolare possono accedere esclusivamente cani:
 - a) a guinzaglio fisso della lunghezza massima di m.1,50;
 - b) i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.
2. Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

3. Si richiama inoltre quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2013.

ART. 30 – USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Anguillara Veneta, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell'utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Anguillara Veneta, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni ecc., secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo del Parco Comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempreché nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

TITOLO 4 AMBIENTE

ART. 31 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI.

1. Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso;
3. E' fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

ART.32 – PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
2. I cortili e giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati ed i lotti di terreno inedificati all'interno delle aree edificabili devono essere tenuti liberi da sterpaglie e l'erba deve essere falciata di frequente almeno tre volte all'anno (in primavera, in estate ed in autunno) ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 50 centimetri.

ART. 33 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

ART. 34 - SGOMBERO NEVE

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 35 - PULIZIA FOSSATI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e possa causare problemi igienico - sanitario, devono:

- a) mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche;
- b) effettuare almeno tre volte all'anno (in primavera, in estate ed in autunno) il taglio dell'erba e della vegetazione in genere, la rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- c) effettuare periodicamente la regolazione delle siepi, il taglio di rami delle alberature e delle piante e la rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- d) effettuare periodicamente il taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- e) effettuare periodicamente la regolazione e la sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- f) effettuare periodicamente l'escavazione, la profilatura, la ricalibratura, il ridimensionamento, lo spurgo e la pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali relativamente alla rete dell'affossatura privata, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.
- g) contestualmente o immediatamente dopo la realizzazione dei lavori, effettuare la rimozione del materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi a propria cura e spese e la consegna di questo in discarica autorizzata

ART. 36 - NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in tutto il territorio allo scopo di eliminare rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

3. Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il Comune vieta la combustione dei residui vegetali in tutto il territorio comunale per la condizione ambientale di forte antropizzazione e per le condizioni sfavorevoli per la salute umana, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

4. Sono altresì vietate le "lanterne dei cieli", denominate "lanterne cinesi".

5. Particolari situazioni o necessità potranno essere singolarmente derogate dal Sindaco.

6. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione dei falò per l'Epifania e in particolari ricorrenze di natura pubblica, specificamente autorizzati, sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

7. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

9. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 24 delle vigenti P.M.P.F. (prescrizioni di massima di polizia forestale) della Regione Veneto.

ART. 37 - ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

In particolare è vietato l'utilizzo e lo sparo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici:

- a) ad una distanza inferiore a 200 metri da tutte le scuole, comprese le scuole dell'infanzia, nonché dagli asili comunali, privati ed i nidi in famiglia, limitatamente agli orari scolastici con all'interno la presenza dei minori;
- b) in presenza di minori di anni 14 o persona con limitata capacità di difesa o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;
- c) in presenza di animali domestici o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;
- d) nelle aree naturalistiche e i parchi ove vi sia la presenza di fauna selvatica;
- e) ad una distanza inferiore a 200 metri da parchi pubblici, aree gioco per bambini e parchi per i cani;

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano, relativamente ai fuochi artificiali, in caso di manifestazioni autorizzate e nelle zone non interdette alla caccia venatoria nei periodi autorizzati.

TITOLO 5 EDIFICI

ART. 38 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocuenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nelle autorimesse condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili. Sull'argomento si richiama quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 1 febbraio 1986.

2. I camini devono sporgere almeno un metro del tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita caso per caso dall'Autorità Comunale.

3. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

4. Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

ART. 39 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ' A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. E' altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

ART. 40 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

ART. 41 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubblici o aperti al pubblico passaggio.

TITOLO 6 NEGOZI

ART. 42 - QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per i negozi e altri locali sfitti, vuoti o comunque non utilizzati.

ART. 43 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 44 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

ART. 45 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

1. Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 46 – INSEGNE IN LINGUA STRANIERA

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili insegne con scritte in lingua straniera che non siano accompagnate da contestuale traduzione letterale in italiano.
2. Per l'autorizzazione delle insegne in lingua diversa dall'italiano occorre allegare all'istanza di installazione dell'insegna, da presentare su apposita modulistica disponibile presso il Poli Sportello comunale e in conformità a quanto disposto dal Regolamento comunale pubblicità e arredo

urbano, una dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto nell'insegna. La traduzione deve essere inserita nella medesima insegna accanto alla scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dell'insegna siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e caratteri.

3. Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai rientrati in uso corrente nella lingua italiana.

4. I titolari di attività che espongono insegne preesistenti totalmente in lingua straniera sono tenuti ad adeguare le stesse entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 47 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

2. La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Anguillara Veneta o il responsabile del settore relativo secondo le funzioni.

4. Come previsto dall'art. 6-*bis* della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con delibera n. 47 del 14/06/2018, ha stabilito che l'importo minimo delle sanzioni per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sia di € 75,00. Tale determinazione si applica, con le procedure di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche al presente regolamento.

5. Quando le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 48 - ABROGAZIONI DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 49 - NORME FINALI

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
art. 1 – finalità	2
art. 2 – definizioni	2
art. 3 - funzioni di polizia urbana	3
art. 4 - accertamento delle violazioni	3
art. 5 - importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	3

2. SICUREZZA URBANA

art. 6 - disciplina dei divieti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche in luogo pubblico.	4
art. 7 - divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni 16	4
art. 8 - disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale	4
art. 9 - mestieri ambulanti	4
art. 10 - divieto del campeggio libero	5
art. 11 - domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico	5
art. 12 - atti contrari al pubblico decoro	5
art. 13 - pubblica quiete, tranquillità delle persone	5
art. 14 - rumori provocati da mestieri ed attività'	5
art. 15 – tenuta degli animali	6
art. 16 - divieto del "writing" e della "spray art"	7
art. 17 - prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica	7
art. 18 - pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere	7
art. 19- lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di materiali recanti molestia	8
art. 20 - divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	8
art. 21 - disciplina anti-bullismo	8
art. 22 – pubblici esercizi. divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche	8
art. 23 divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi – rinvio all'art. 689 del codice penale. Informazione	9
art. 24 - rumori provocati da pubblici esercizi	9
art. 25 pulizia della aree date in concessione e della aree antistanti gli esercizi pubblici	9

3. AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO

art. 26 - chiusura delle aree verdi attrezzate e parchi gioco nelle ore notturne	10
art. 27 - utilizzo delle attrezzature	10
art. 28 - quiete e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate	10
art. 29 - disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi	10
art. 30 – uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale	11

4. AMBIENTE

art. 31 pulizia e decoro delle aree esterne e/o marciapiedi prospicienti con singole attività e/o abitazioni.	12
art. 32 - pulizia delle aree private	12
art. 33 - operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	12

art. 34 - sgombero neve	12
art. 35.- pulizia fossati	13
art. 36 - norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi	13
art. 37 - accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	14

5. EDIFICI

art. 38 - sicurezza degli edifici privati	15
art. 39 - precauzioni per talune attività' a contatto con i luoghi pubblici	15
art. 40 - cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	15
art. 41 - esposizione di panni e tappeti	15

6. NEGOZI

art. 41 - esposizione di panni e tappeti	16
art. 42 - qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa	16
art. 43 - negozi e articoli per soli adulti	16
art. 44 - obbligo di vendita delle merci esposte	16
art. 45 – modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	16
art. 46 - insegne in lingua straniera	16

7. SISTEMA SANZIONATORIO

art. 47 - sanzioni amministrative	18
art. 48 - abrogazioni di norme	18
art. 49 - norme finali	18

INDICE	19
---------------	-----------

Legge 24 luglio 2008, n. 125

Art. 6-bis.

Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:

«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».